




Iagnemma Luca

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Valido da: 08-09-2022 02:00:00 a: 08-09-2025 01:59:59



## Comune dell'Aquila

Settore D205 Transizione ecologica e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **3120** del **19/07/2023**

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA EX ART.12 DEL D.LGS.N.152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER “ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEGLI ARTT. 8BIS E 8TER L.R.U. N.18/1983. PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO CON CONTENUTI DI PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN LOC. “LENZE DI COPPITO””.**


### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 15/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 15/03/2023, è stata disposta l’approvazione ex. Art.174, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2023/2025 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 03/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

#### Considerato che:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2001/42/CE;
- l’art.11 comma 3 del DLgs. n.152/2006 prevede che “La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è



## Comune dell'Aquila

preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione";

- la Circolare esplicativa prot. n.19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”, ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;
- la suddetta Circolare stabilisce che “deve perciò affermarsi, in via deduttiva, il principio secondo cui l’autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale”;
- la nota prot. n.10266/2011 del 13/12/2011 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità – procedimento. Parere” ribadisce esplicitamente che “in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 e del 19 gennaio 2011, prot. n. 528, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l’autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”;

### **Rilevato che:**


- con Delibera di Giunta Comunale n.547 del 05/12/2014 “Piani e programmi urbanistici. Designazione dell’Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del “Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell’Aquila””, è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Ambiente e Protezione Civile, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica;




## Comune dell'Aquila

### Considerato altresì che:

- con prot. n.5060 del 13/01/2023 è pervenuto, da parte del Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di carattere strategico, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare dell’*“Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8bis e 8ter L.R.U. n.18/1983. Planivolumetrico di coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in loc. “Lenze di Coppito”*”, corredato dalla seguente documentazione:
  1. GE\_01 Inquadramento territoriale
  2. GE\_02 Inquadramento – carta dei vincoli
  3. I01\_01a Ricognizione dello stato di fatto
  4. I01\_01b Ricognizione dello stato di fatto – piante edifici università
  5. I01\_01c Ricognizione dello stato di fatto – piante edifici università
  6. I01\_02a Progetto urbanistico
  7. I01\_02b Progetto urbanistico - parcheggi e verde pubblico
  8. I01\_02b Progetto urbanistico – lotto fondiario
  9. I02\_01 Ricognizione dello stato di fatto – progetto urbanistico
  10. I02\_04 Sistemazione del verde pubblico
  11. I03\_01 Planimetria generale del tracciato stradale
  12. RI.01 Relazione illustrativa generale.
- con nota prot.n.14379 del 06/02/2023 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:
  - Regione Abruzzo:
    - o Dipartimento Territorio e Ambiente:
      - Servizio Valutazione Ambientale,
      - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio,
      - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio,
    - o Dipartimento Agricoltura
      - Servizio Foreste e Parchi
    - o Dipartimento Infrastrutture e Trasporti:
      - Servizio difesa del suolo
  - ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila,
  - Provincia dell’Aquila:





## Comune dell'Aquila


- Settore Ambiente e Urbanistica,
- Settore Servizi alla Viabilità, Logistica e Protezione civile,
- ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,
- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,
- Gran Sasso Acqua S.p.A.,
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo;
- dalle A.C.A. sono pervenuti i seguenti pareri:
  1. Richiesta di integrazioni della Gran Sasso Acqua S.p.A. prot. n. U2023-2062 del 21/02/2023 (acquisito con prot. n.19845 del 21/02/2023), riscontrata con prot.n.50022 del 17/05/2023;
  2. Parere della ASL 1 prot. n.0040559/23 del 21/02/2023 (acquisito con prot.n.19967 del 21.02.2023): parere di assoggettabilità a VAS;
  3. Parere della Soprintendenza prot.n.0003105 del 06/03/2023 (acquisito con prot.n.25054 del 07/03/2023): parere di non assoggettabilità a VAS;
  4. Parere della Regione Abruzzo – Servizio di Valutazioni Ambientali del 08/03/2023 (acquisito con prot.n.25879 del 08/03/2023): senza espressione di parere;
  5. Parere ARTA Abruzzo prot.n.0010581/2023 del 08/03/2023 (acquisito con prot. n.33890 del 29/03/2023): parere di non assoggettabilità a VAS.

### **Visto:**

- il parere della ASL, prot. n.0040559/23 del 21/02/2023, che propone l'assoggettabilità a VAS della presente variante al Piano Regolatore Generale;

### **Considerato** in merito a tale parere della ASL che:

- come stabilito dall'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I:
  - l'intervento riguarda una piccola porzione di territorio e la pianificazione del comparto già configurava, oltre i diversi lotti di intervento con le relative destinazioni urbanistiche e parametri insediativi, una nuova struttura di attraversamento dell'area, con previsione di parcheggi pubblici e raccordi con la viabilità esistente;
  - l'Analisi della Matrice di Coerenza ha consentito di affermare che:
    - l'attuazione della modifica del Planivolumetrico di Coordinamento del Polo universitario di Coppito non presenta significativi impatti ambientali e paesaggistici;



## Comune dell'Aquila

- adottando i principi della economia circolare gli impatti relativi alla realizzazione delle opere sono reversibili a lungo termine;
- non vi sono effetti cumulativi degli impatti;
- l'area non presenta particolari condizioni di vulnerabilità determinate da speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- gli impatti non hanno una natura transfrontaliera;
- i rischi per la salute umane o per l'ambiente sono da riferirsi alla fase esecutiva e comunque sono ridotti/rimossi dalle azioni perseguite dal Planivolumetrico;

### Visti:


- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;

### Considerati:

- il Rapporto Preliminare Ambientale;
- l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i pareri di non assoggettabilità a VAS delle A.C.A., pervenuti entro i termini;
- il parere di assoggettabilità a VAS della ASL;

### Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. "*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*";
- ai sensi dell'art 6 comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora*



## Comune dell'Aquila

*l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”;*

- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., *“l’Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 ((...));*
- ai sensi dell'art.12 comma 3bis, *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente))”.*

### **Valutata:**

- la Relazione istruttoria del 26/06/2023, allegata alla presente determinazione;

**Ritenuto** di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto;

### **Visti:**

- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- l'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;


**Viste** ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel PEG;

### **Rilevato che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.421 del 09/06/2022 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con l'individuazione delle competenze dei Settori;

### **Atteso che:**

- i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 comma 2 e dall'art.7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000;



## Comune dell'Aquila

### Considerato altresì che:

- sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n.267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.


### Verificato:

- il rispetto degli obblighi di trasparenza;

### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,


- 1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano Regolatore Generale per per “Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8bis e 8ter L.R.U. n.18/1983. Planivolumetrico di coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in loc. “Lenze di Coppito””;**
- 2. di condizionare**, ai sensi dell'art. 12 comma 3bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., l'attuazione della Variante al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
  - a. si dispone l'applicazione delle Misure di Mitigazione, previste nel Rapporto Preliminare;
  - b. nella fase di realizzazione degli interventi dovrà essere limitata al minimo l'asportazione di vegetazione;
  - c. nella fase di realizzazione delle zone a verde dovrà essere utilizzata esclusivamente vegetazione autoctona, per cui è fatto divieto di utilizzare la seguente vegetazione alloctona elencata nella Relazione illustrativa generale: *Miscanthus sinensis*, *Calamagrostis stricta*, *Rosa rugosa*, *Cornus sibirica*, *Hydrangea paniculata*, *Rudbeckia hirta*, *Gaura lindheimeri*, *Penstemon garnet*, in quanto tutte piante alloctone che dovranno essere sostituite in sede di progettazione esecutiva da specie autoctone;
  - d. le specie autoctone da utilizzare dovranno essere quelle indicate nel Regolamento del verde del Comune dell'Aquila (Deliberazione G.C.n.17/2023);
  - e. in riferimento al consumo di suolo, si dispone che nella fase di realizzazione delle aree di parcheggio, dovranno essere realizzate aree ombreggiate attraverso l'impianto di alberature esclusivamente autoctone e dovranno essere utilizzati materiali ad alta riflettanza, per limitare l'effetto isola di calore urbana, e pavimentazioni permeabili e drenanti;
  - f. come disposto dal Servizio di Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo:



## Comune dell'Aquila

- i. devono essere valutate soluzioni idonee ad evitare interferenze tra la struttura interrata (del parcheggio multipiano) ed eventuali falde, sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di esercizio;
  - ii. dal momento che rispetto alla soluzione approvata nel 2005, nella proposta presentata si rileva un incremento del consumo di suolo principalmente dovuto alla realizzazione dei parcheggi interrati, sarà necessario considerare soluzioni compensative che mirino a limitare detto incremento (rispristino delle aree interessate dalle demolizioni, parcheggi esterni con pavimentazioni permeabili, ecc.);
  - iii. in fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottate misure idonee alla salvaguardia delle aree circostanti, in particolare limitazioni di polveri e emissioni acustiche, sversamenti, adeguato smaltimento di materiale derivante da scavi;
- g. come disposto dall'ARTA Abruzzo *“Nel RP si dichiara l'intento di realizzare un parcheggio interrato multipiano in un'area con vulnerabilità idrogeologica dei suoli alta-elevata e si invita l'Amministrazione a valutare una soluzione progettuale che limiti gli impatti sulle acque sotterranee”*;
- h. inoltre l'ARTA Abruzzo ha disposto:
- i. il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.n.28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, e dalla L.R. n.12/2005 relativa all'inquinamento luminoso, verificando che, nelle successive fasi progettuali, si conservi il più possibile la permeabilità dei suoli occupati attraverso l'utilizzo di coperture permeabili e drenanti;
  - ii. relativamente alle pratiche di mitigazione di far adottare tutte le misure suggerite nel RP e previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici e d'esercizio sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, di vibrazioni, sversamenti accidentali sul suolo e sulle acque superficiali, gestione dei rifiuti, dei reflui ecc.).
- i. si dispone il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.46 del 19/04/2016 *“Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili”*;
- j. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n.161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n.98/2013;





## Comune dell'Aquila

- k. rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere: contenimento del rumore trasmesso per via aerea, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - l. realizzazione di ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente a seguito della realizzazione;
  - m. adozione di tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.);
  - n. nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la pavimentazione delle piste di cantiere, la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce;
  - o. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
  - p. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
  - q. si dispone il divieto di utilizzo di acqua potabile per le lavorazioni e le attività di cantiere;
- 3. di comunicare che** qualsiasi altra autorizzazione, compresa la Valutazione previsionale di impatto acustico, dovrà essere chiesta separatamente;
- 4. di precisare che** il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- 6. di inviare** il presente provvedimento all'Autorità Procedente – Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di Carattere Strategico, ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.


Il Responsabile del Procedimento


**Dina Del Tosto**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
Ing. Luca Iagnemma  
(Firma Digitalmente)



# Comune dell'Aquila





# Comune dell'Aquila

Settore Ambiente e Protezione Civile

Al Dirigente del Settore Ambiente e Protezione civile  
Autorità Competente

**Oggetto: Relazione istruttoria. Verifica di assoggettabilità a VAS. “Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8bis e 8ter L.R.U. n.18/1983. Planivolumetrico di coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in loc. “Lenze di Coppito””.**

**Committente:** Università degli Studi dell’Aquila

**Autorità Procedente:** Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di carattere strategico (Comune dell’Aquila)

**Autorità Competente:** Settore Ambiente e Protezione Civile (Comune dell’Aquila)


**Tipo di procedimento:** Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 comma 1 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

## *Breve riassunto dello screening di Valutazione di Incidenza Ambientale*

Con Delibera di Giunta Comunale n.547 del 05/12/2014 “Piani e programmi urbanistici. Designazione dell’Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del “Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell’Aquila””, è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Ambiente e Protezione civile, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica.

Con prot. n.5060 del 13/01/2023 è pervenuto, da parte del Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di carattere strategico, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare dell’*“Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8bis e 8ter L.R.U. n.18/1983. Planivolumetrico di coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in loc. “Lenze di Coppito””*, corredato dalla seguente documentazione:

1. GE\_01 Inquadramento territoriale
2. GE\_02 Inquadramento – carta dei vincoli
3. I01\_01a Ricognizione dello stato di fatto
4. I01\_01b Ricognizione dello stato di fatto – piante edifici università




## Comune dell'Aquila

5. I01\_01c Ricognizione dello stato di fatto – piante edifici università
6. I01\_02a Progetto urbanistico
7. I01\_02b Progetto urbanistico - parcheggi e verde pubblico
8. I01\_02b Progetto urbanistico – lotto fondiario
9. I02\_01 Ricognizione dello stato di fatto – progetto urbanistico
10. I02\_04 Sistemazione del verde pubblico
11. I03\_01 Planimetria generale del tracciato stradale
12. RI.01 Relazione illustrativa generale.

Con nota prot. n.14379 del 06/02/2023 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:

- Regione Abruzzo:
  - o Dipartimento Territorio e Ambiente:
    - Servizio Valutazione Ambientale,
    - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio,
    - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio,
  - o Dipartimento Agricoltura
    - Servizio Foreste e Parchi
  - o Dipartimento Infrastrutture e Trasporti:
    - Servizio difesa del suolo
- ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
- Provincia dell'Aquila:
  - o Settore Ambiente e Urbanistica,
  - o Settore Servizi alla Viabilità, Logistica e Protezione civile,
- ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,
- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,
- Gran Sasso Acqua S.p.A.,
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo.

Dalle A.C.A. sono pervenuti i seguenti pareri:



## Comune dell'Aquila

1. Richiesta di integrazioni della Gran Sasso Acqua S.p.A. prot. n. U2023-2062 del 21/02/2023 (acquisito con prot. n.19845 del 21/02/2023);
2. Parere della ASL 1 prot. n.0040559/23 del 21/02/2023 (acquisito con prot.n.19967 del 21.02.2023): parere di assoggettabilità a VAS;
3. Parere della Soprintendenza prot.n.0003105 del 06/03/2023 (acquisito con prot.n.25054 del 07/03/2023): parere di non assoggettabilità a VAS;
4. Parere della Regione Abruzzo – Servizio di Valutazioni Ambientali del 08/03/2023 (acquisito con prot.n.25879 del 08/03/2023): senza espressione di parere;
5. Parere ARTA Abruzzo prot.n.0010581/2023 del 08/03/2023 (acquisito con prot. n.33890 del 29/03/2023): parere di non assoggettabilità a VAS.

La Variante puntuale del Piano Regolatore Generale riguarda la modifica di un Piano attuativo afferente la località Lenze di Coppito e relativo ad un'area di proprietà dell'Università degli Studi dell'Aquila.


Il “Planivolumetrico di Coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento” nasce come Accordo di Programma (AdP) ratificato con il Comune nel 2005 e successivamente approvato, con l'obiettivo di completare la struttura urbana dell'area universitaria esistente.

La proposta di intervento si inserisce nel contesto di una parte di città incompleta e parzialmente in via di trasformazione, con un assetto attuale che si presenta disorganizzato, in cui convivono aree agricole peri-urbane intercluse in attesa di trasformazione, insediamenti produttivi, attività commerciali, aree di trasformazione perimetrate e nuclei isolati non integrati.

La modifica attualmente richiesta riguarda la riorganizzazione dell'assetto urbanistico afferente ai lotti di attuazione U\_1 e S\_9 e si divide in tre progetti distinti, strettamente interconnessi, sia sotto il profilo funzionale che organizzativo:

- Intervento 01: Piano Attuativo Lotto 1\_U – Attrezzature Universitarie;
- Intervento 02: Piano Attuativo Lotto 9\_S – Attrezzature Sociosanitarie;
- Intervento 03: Opere di Urbanizzazione Primaria – Strada A Servizio dell'Università.

Nel lotto 1\_U è prevista la realizzazione di un nuovo blocco universitario, non previsto nell'AdP, che ospiterà attività didattiche e laboratori di ricerca, oltre alla costruzione di un parcheggio pertinenziale multipiano interrato da circa 350 posti auto. La superficie soprassuolo sarà invece sistemata a verde attrezzato, parcheggi di servizio e spazio aperto per attività sociali e di relazione, con importanti funzioni di riqualificazione ed organizzazione del sistema distributivo e funzionale tra i vari edifici del polo didattico.



## Comune dell'Aquila

Nel Lotto 9\_S, in sostituzione della struttura esistente ed attualmente in avanzato stato di degrado, verrà insediato un nuovo edificio polifunzionale per l'accoglienza e per l'hospice universitario.

La particolare collocazione fisica dei lotti, anche in considerazione della notevole entità delle volumetrie da insediare e del conseguente carico urbanistico, impone la concomitante realizzazione di urbanizzazioni primarie, nonché dei relativi sottoservizi e sistemi di accesso; il terzo intervento infatti afferisce alla realizzazione dell'infrastruttura viaria di accesso e penetrazione nel Piano di Zona "Lenze di Coppito", che ridefinisce completamente le modalità di fruizione del polo universitario, con la creazione della nuova porta dell'intero polo universitario.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di circa 450 posti auto per il pubblico con relativa area di manovra, comprensivi di parcheggi riservati per i disabili. Perimetralmente alle aree di sosta saranno realizzati dei marciapiedi integrati con un sistema di aiuole e di verde.

Il sistema dei percorsi presenti all'interno dell'area sarà costituito da una struttura principale ciclopedonale che consentirà gli spostamenti interni, collegandone i diversi punti. Alla viabilità ciclopedonale interna si aggiungerà un asse ciclabile lungo la viabilità principale.


Nel RP si dichiara che l'impostazione progettuale seguirà prevalentemente un carattere naturalistico e conservativo, con lo scopo di creare una cintura di verde agli insediamenti edilizi del Polo Universitario, oltre a costituire una riserva di ambiente semi-naturale per gli utenti delle facoltà e del vicino complesso ospedaliero S. Salvatore.

In ordine al tema della impermeabilizzazione dei suoli, a seguito della realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, onde evitare gli effetti dell'aumento delle velocità di corrivazione, il progetto prevede la realizzazione di volumi d'invaso finalizzati alla laminazione.

Nel RP si dichiara che le previsioni urbanistiche ed edilizie per l'attuazione degli interventi sono tutte in linea con gli indici qualitativi e quantitativi del Piano di Zona e pienamente conformi alle norme tecniche generali dettate dall'AdP. Inoltre si specifica che quanto proposto in modifica al Planovolumetrico è comunque contenuto all'interno della perimetrazione e del dimensionamento. Relativamente alla vincolistica nel RP, si specifica che l'area interessata risulta quasi del tutto priva di vincoli, tranne che per l'area afferente il Lago Vetoio appena a sud del complesso dell'Ospedale, che prevede indicazioni connesse a vincoli *ope legis* relativi al Sistema Fluviale e Lacustre presente.

La verifica di coerenza, riportata nel RP, ha riguardato i seguenti piani e programmi:

1. Piano Regolatore Generale,
2. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
3. Programma Triennale dei Lavori Pubblici,



## Comune dell'Aquila

4. Carta della Microzonazione sismica,
5. Piano Assetto Idrogeologico (PAI),
6. Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA),
7. Piano Regionale Paesistico (PRP),
8. Agenda 2030 dell'ONU,
9. Piano Strategico di Ateneo 2020-25,
10. Piano della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile,
11. Quadro di Riferimento Regionale,
12. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
13. Piano Energetico Regionale (PER),
14. Piano Regionale di Tutela delle Acque,
15. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria,
16. Piano Regionale Integrato dei Trasporti,
17. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per essi non si segnalano incongruenze o incompatibilità, tranne che per una porzione interessata da un vincolo Paesistico relativo alla fascia fluviale di 150 m prevista dal D.Lgs.n.42/04 e ss.mm.ii..


Dalla Carta della Microzonazione Sismica di livello 3 del Comune dell'Aquila si evince che l'area interessata dal Planivolumetrico ricade in una Zona stabile suscettibile di amplificazione locale, caratterizzata per lo più da un alto fattore di amplificazione.

Dal punto di vista delle emissioni acustiche, nel RP si dichiara che le attività previste nel polo di Coppito riguardano la didattica e la ricerca scientifica, che tipicamente non producono emissioni sonore paragonabili ai livelli massimi previsti dalla legislazione vigente

Dal confronto con il Piano Tutela delle Acque si evidenzia che l'area di intervento mostra un grado di vulnerabilità alto-elevata; a tal proposito il Piano prevede uno studio specifico sull'invarianza idraulica ed il dimensionamento di vasche di prima pioggia.

In ordine alla presenza di alcune zone di interesse archeologiche o di aree archeologiche vincolate, nel RP si dichiara che nella fase di progettazione definitiva/esecutiva sarà coinvolta la Soprintendenza.

Considerando che le proposte di modifica, di fatto, possono essere considerate attuazione di quanto già pianificato in precedenza, ed alla luce di quanto riportato nel RP, negli altri Elaborati allegati e dallo studio sulle matrici ambientali ritenute (suolo e sottosuolo, aria, climax acustico, rifiuti urbani, risorse idriche, biodiversità ed ecosistema) scaturito dall'analisi documentale, non si evidenziano



## Comune dell'Aquila

impatti ambientali diretti significativamente negativi, sia per quanto riguarda le attività di cantiere, comunque a carattere temporaneo, reversibile e mitigabile, sia per le attività di esercizio.

Dal RP si evince inoltre che, in tema di rifiuti, le strategie dell'Università vanno già nella direzione dell'incremento della quantità di rifiuti differenziata e della riduzione della quantità di rifiuti prodotta.

In tema di energia, l'Ateneo ha avviato un programma per la realizzazione, nelle proprie aree e sui propri edifici, di impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili.

In ordine ai vincoli previsti dal Piano Regionale Paesistico, la maggior parte dell'area del Planivolumetrico è interessata dalla Zona D – Trasformazione a regime ordinario, mentre una parte residuale a nord è interessata dalla Zona B1 – Trasformabilità Mirata.


Dal punto di vista del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, l'Ateneo ha intrapreso un percorso interno volto alla sostenibilità delle proprie emissioni e consumi, ed un percorso per la predisposizione di un proprio Piano di Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici.

Il PTCP della Provincia dell'Aquila, individua l'area oggetto del Planivolumetrico all'interno di "Sistemi urbani" del QRR: dalle elaborazioni del Sistema Ambientale non si rilevano particolari indicazioni, a parte la necessaria salvaguardia paesaggistica del contesto agricolo adiacente all'area. Dalle elaborazioni relative alle Dotazioni territoriali emerge l'obiettivo di Piano del Potenziamento delle attrezzature universitarie.

Gli elementi di vulnerabilità e criticità ambientali e paesaggistiche dell'area di interesse del Planivolumetrico possono essere così individuati:

- l'impermeabilizzazione del suolo, che modifica il ciclo delle acque e comporta l'aumento delle velocità di corrivazione delle acque di pioggia;
- la cartografia tematica del Piano Regionale di Tutela delle Acque indica che nell'area deve essere tenuta in conto la Vulnerabilità dei suoli all'inquinamento degli acquiferi;
- la produzione e gestione dei rifiuti, che richiama l'attuazione di strategie di riduzione e di recupero di materia;
- il consumo energetico, che richiama la necessità della certificazione energetica degli edifici e soprattutto l'uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili;
- l'inquinamento in atmosfera, che rimanda direttamente alla strategia del contenimento e della riduzione delle emissioni e dei consumi, ed indirettamente all'utilizzo di sistemi di recupero del calore anche ai fini dell'aumento dell'efficienza energetica;





## Comune dell'Aquila

- la presenza di un suolo stabile ma suscettibile di una notevole amplificazione locale, che esige l'attenzione agli effetti sismici sugli edifici;
- la produzione di emissioni sonore, che riguarda il controllo dei livelli equivalenti di pressione massimi consentiti, questo anche nel caso di immissione;
- l'esistenza, nel contesto del Polo universitario, di un assetto urbanistico disordinato ed incompleto, in cui convivono più funzioni (residenza, attrezzature pubbliche, commerciale);
- l'esistenza, nel contesto suddetto, di notevoli flussi di accesso giornalieri di automobili che la maglia infrastrutturale non è in grado di gestire;
- la carenza di Spazi Pubblici;
- la vulnerabilità del paesaggio di contesto del Polo di Coppito.

L'Analisi della Matrice di Coerenza nel RP consente di affermare che l'attuazione della modifica del *Planivolumetrico di Coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in località Lenze di Coppito* non presenta significativi impatti ambientali e paesaggistici, poiché gli interventi previsti si sviluppano in un contesto già urbanizzato in cui risulta già approvato il suddetto Planivolumetrico.


Gli impatti rilevabili riguardano per lo più la fase esecutiva:

- la costruzione del parcheggio interrato ed il completamento degli edifici per le funzioni didattiche e di ricerca, con la realizzazione della volumetria residua rispetto alla capacità del planivolumetrico, quindi già contemplati ma non localizzati al momento della prima approvazione nel 2005;
- la realizzazione della strada di collegamento tra via Vetoio e via Borsellino, anch'essa già prevista nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

In tali casi l'impatto riguarda l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo, la cui reversibilità si può considerare a lungo termine ma possibile, in quanto l'Università è già impegnata nella transizione verso un'economia circolare, anche in edilizia,

Con nota prot. n. U2023-2062 del 21/02/2023 (acquisito con prot. n.19845 del 21/02/2023) la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha richiesto integrazioni in merito a:

1. Carico generato dalle nuove attività espresso in termini di abitanti equivalenti,
2. Tipologia di reflui,
3. Tipologia degli impianti di recupero delle acque meteoriche,
4. Dimensionamento e tipologia dei sistemi di laminazione,
5. Caratteristiche e tipologie dell'impianto antiincendio.



## Comune dell'Aquila


Tale richiesta è stata inviata all'Autorità Procedente con prot.n.43515 del 27/04/2023 e dalla stessa riscontrata con prot.n.43515 del 27/04/2023. La suddetta documentazione è stata quindi trasmessa alla G.S.A. S.p.A. con prot.n.50022 del 17/05/2023.

Nel parere della Soprintendenza prot.n.0003105 del 06/03/2023 (acquisito con prot.n.25054 del 07/03/2023), viene precisato che *“Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela paesaggistica, si auspica che nelle successive fasi di definizione del Planivolumetrico di Coordinamento di cui all'oggetto, siano previste come specificato nel Rapporto Preliminare (...) diffuse aree sistemate a verde e piantumate, contraddistinte da un “forte impatto di naturalità”, ed inoltre viali alberati e parcheggi ombreggiati da alberature. In merito alla tutela archeologica, a seguito dell'analisi della documentazione, tutte le opere pubbliche e le opere di urbanizzazione primaria che si realizzeranno saranno soggette alla disciplina contenuta nell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016”*.

Con nota del 08/03/2023 (acquisito con prot.n.25879 del 08/03/2023), il Servizio di Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha comunicato che *“fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, fornisce le proprie osservazioni al Rapporto Preliminare presentato:*

- 1. Il rapporto preliminare è stato redatto ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006 e possiede, nella sostanza, i contenuti richiesti dall'Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/2006;*
- 2. Considerato che il polo universitario di Coppito ricade in un'area con grado di vulnerabilità alto-elevato, come da “Carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi” del Piano Regionale di Tutela delle Acque, si ritiene che debbano essere valutate soluzioni idonee ad evitare interferenze tra la struttura interrata (del parcheggio multipiano) ed eventuali falde, sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di esercizio;*
- 3. Rispetto alla soluzione approvata nel 2005, nella proposta presentata, si rileva un incremento del consumo di suolo principalmente dovuto alla realizzazione dei parcheggi interrati. Si ritiene necessario considerare soluzioni compensative che mirino a limitare detto incremento (rispristino delle aree interessate dalle demolizioni, parcheggi esterni con pavimentazioni permeabili, ecc..);*
- 4. In fase di realizzazione delle opere si chiede di adottare misure idonee alla salvaguardia delle aree circostanti, in particolare limitazioni di polveri e emissioni acustiche, sversamenti, adeguato smaltimento di materiale derivante da scavi.”*

Con nota prot.n.0010581/2023 del 08/03/2023 (acquisito con prot. n.33890 del 29/03/2023), l'ARTA Abruzzo ha evidenziato che: *“Nel RP si dichiara l'intento di realizzare un parcheggio interrato multipiano in un'area con vulnerabilità idrogeologica dei suoli alta-elevata e si invita*



## Comune dell'Aquila


*l'Amministrazione a valutare una soluzione progettuale che limiti gli impatti sulle acque sotterranee”.*

La ASL 1, con prot. n.0040559/23 del 21/02/2023 (acquisito con prot.n.19967 del 21/02/2023) ha riportato quanto segue: *“Un altro elemento che colpisce il lettore di questa documentazione è che l'Accordo di Programma, da cui deriva il Masterplan, risale al 2005 (epoca antecedente al terremoto) e che il PRG risale al 1979, pertanto né il PRG né l'Accordo di Programma possono essere stati sottoposti in precedenza a procedure valutative come quelle richieste e previste dal D.Lgs.152/2006, circostanze queste che non consentono di esonerare da VAS né questo né altri progetti ricadenti in questa parte di territorio”.*

Con nota prot.n.21738 del 27/02/2023, la nota della ASL è stata trasmessa all'Autorità Procedente, che ha riscontrato con nota prot.n.43507 del 27/04/2023 evidenziando che:

- 1. “La pianificazione del comparto (...) già configurava, oltre i diversi lotti di intervento con le relative destinazioni urbanistiche e parametri insediativi, una nuova struttura di attraversamento dell'area, con previsione di parcheggi pubblici e raccordi con la viabilità esistente (...);*
- 2. Decaduta l'efficacia delle previsioni dello strumento approvato con il citato Accordo, come stabilito dagli artt. 16 e 17 della L.1150/42, l'Amministrazione ha preso atto delle non più eludibili esigenze di sviluppo dell'Ateneo cittadino ed ha ritenuto di accogliere una proposta che, al netto di alcune limitate variazioni nei parametri insediativi ritenute funzionali all'interesse pubblico sotteso, conferma gli interventi previsti e associa all'ampliamento del plesso universitario la realizzazione della nuova viabilità di accesso e attraversamento così come definita nel 2006, a soluzione delle criticità dell'area in termini di accessi, aree di sosta e collegamenti, anche pedonali e ciclabili;*
- 3. Nell'ottica di una più ampia risposta alle necessità dell'area rilevate nella nota ASL, già nella Deliberazione di Giunta Comunale n.621 del 29.11.22 questa Amministrazione ha chiarito come l'intero comparto sia destinato a complessiva ripianificazione in ragione delle mutate esigenze, pubbliche e private, emerse nell'area nei sedici anni intercorsi dal precedente e inattuato intervento pianificatorio, e che saranno, evidentemente, oggetto di procedura VAS a termini di legge.”*

Visto quanto sopra espresso dalla ASL è necessario precisare che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS riguarda una variante puntuale al PRG ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., *“per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello*



## Comune dell'Aquila

locale” ai sensi dell’art.6 comma 3, ed il procedimento non coinvolge quindi né l’intero PRG né l’Accordo di Programma.

Tanto premesso si deve precisare che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”*. In relazione a quanto stabilito dall’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. ed ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I:


1. l’intervento riguarda una piccola porzione di territorio e la pianificazione del comparto già configurava, oltre i diversi lotti di intervento con le relative destinazioni urbanistiche e parametri insediativi, una nuova struttura di attraversamento dell’area, con previsione di parcheggi pubblici e raccordi con la viabilità esistente;
2. l’Analisi della Matrice di Coerenza ha consentito di affermare che:
  - a. l’attuazione della modifica del Planivolumetrico di Coordinamento del Polo universitario di Coppito non presenta significativi impatti ambientali e paesaggistici;
  - b. adottando i principi dell’economia circolare gli impatti relativi alla realizzazione delle opere sono reversibili a lungo termine;
  - c. non vi sono effetti cumulativi degli impatti;
  - d. l’area non presenta particolari condizioni di vulnerabilità determinate da speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - e. gli impatti non hanno una natura transfrontaliera;
  - f. i rischi per la salute umane o per l’ambiente sono da riferirsi alla fase esecutiva, e comunque sono ridotti/rimossi dalle azioni perseguite dal Planivolumetrico.

Pertanto, la richiesta di assoggettabilità a VAS della ASL della presente variante al Piano Regolatore Generale non può essere accolta.

### ***Considerazioni sull’istruttoria***

Pertanto,

1. acquisiti i pareri di non assoggettabilità a VAS delle A.C.A., pervenuti entro i termini,
2. acquisiti i pareri di assoggettabilità a VAS della ASL;
3. ritenuto, come sopra chiarito, non accoglibile tale parere;
4. valutati il Rapporto Ambientale Preliminare e l’Allegato I del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;




## Comune dell'Aquila

5. dato atto che ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., *“l'Autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 ((...))”*;
6. considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
  - “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
  - 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
    - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
    - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
  - 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*,
7. valutata la documentazione esaminata,

si può ritenere che gli impatti ambientali derivanti dal progetto in oggetto possano considerarsi non rilevanti.

**Per quanto sopra riportato,**

**Visti:**



## Comune dell'Aquila


- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 9 agosto 2006, n.27 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n.842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS, pervenuti entro i termini;

### **dato atto che:**

- ai sensi dell'art.12 comma 3bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente)”*.


**si esprime parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dell'“Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8bis e 8ter L.R.U. n.18/1983. Planivolumetrico di coordinamento con contenuti di Programma Integrato di Intervento in loc. “Lenze di Coppito””, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni, integrate con quanto espresso dalle ACA:**

1. si dispone l'applicazione delle Misure di Mitigazione, previste nel Rapporto Preliminare;
2. nella fase di realizzazione degli interventi dovrà essere limitata al minimo l'asportazione di vegetazione;
3. nella fase di realizzazione delle zone a verde dovrà essere utilizzata esclusivamente vegetazione autoctona, per cui è fatto divieto di utilizzare la seguente vegetazione alloctona elencata nella Relazione illustrativa generale: *Miscanthus sinensis*, *Calamagrostis stricta*, *Rosa rugosa*, *Cornus sibirica*, *Hydrangea paniculata*, *Rudbeckia hirta*, *Gaura lindheimeri*, *Penstemon garnet*, in quanto tutte piante alloctone che quindi dovranno essere sostituite in sede di progettazione esecutiva da specie autoctone;



## Comune dell'Aquila

4. le specie autoctone da utilizzare dovranno essere quelle indicate nel Regolamento del verde del Comune dell'Aquila (Deliberazione G.C.n.17/2023);
5. in riferimento al consumo di suolo, si dispone che nella fase di realizzazione delle aree di parcheggio, dovranno essere realizzate aree ombreggiate attraverso l'impianto di alberature esclusivamente autoctone e dovranno essere utilizzati materiali ad alta riflettanza, per limitare l'effetto isola di calore urbana, e pavimentazioni permeabili e drenanti;
6. come disposto dal Servizio di Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo:
  - devono essere valutate soluzioni idonee ad evitare interferenze tra la struttura interrata (del parcheggio multipiano) ed eventuali falde, sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di esercizio;
  - dal momento che rispetto alla soluzione approvata nel 2005, nella proposta presentata si rileva un incremento del consumo di suolo principalmente dovuto alla realizzazione dei parcheggi interrati, sarà necessario considerare soluzioni compensative che mirino a limitare detto incremento (rispristino delle aree interessate dalle demolizioni, parcheggi esterni con pavimentazioni permeabili, ecc.);
  - in fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottate misure idonee alla salvaguardia delle aree circostanti, in particolare limitazioni di polveri e emissioni acustiche, sversamenti, adeguato smaltimento di materiale derivante da scavi;
7. come disposto dall'ARTA Abruzzo *“Nel RP si dichiara l'intento di realizzare un parcheggio interrato multipiano in un'area con vulnerabilità idrogeologica dei suoli alta-elevata e si invita l'Amministrazione a valutare una soluzione progettuale che limiti gli impatti sulle acque sotterranee”*;
8. inoltre l'ARTA Abruzzo ha disposto:
  - il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.n.28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, e dalla L.R. n.12/2005 relativa all'inquinamento luminoso, verificando che, nelle successive fasi progettuali, si conservi il più possibile la permeabilità dei suoli occupati attraverso l'utilizzo di coperture permeabili e drenanti;
  - relativamente alle pratiche di mitigazione, di far adottare tutte le misure suggerite nel RP e previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici e d'esercizio sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, di vibrazioni, sversamenti accidentali sul suolo e sulle acque superficiali, gestione dei rifiuti, dei reflui ecc.).



## Comune dell'Aquila

9. si dispone il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.46 del 19/04/2016 "Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili";
10. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n.161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n.98/2013;
11. rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere: contenimento del rumore trasmesso per via aerea, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
12. realizzazione di ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente a seguito della realizzazione;
13. adozione di tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.);
14. nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la pavimentazione delle piste di cantiere, la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce;
15. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
16. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
17. si dispone il divieto di utilizzo di acqua potabile per le lavorazioni e le attività di cantiere.

Si comunica che qualsiasi altra autorizzazione, compresa la Valutazione previsionale di impatto acustico, dovrà essere richiesta separatamente.

**Si precisa infine che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS.**

L'Aquila, 26 giugno 2023

**Il Responsabile del Procedimento**

Ph.D. Dott. ssa Dina Del Zotto